

SENT. N. 2120/13  
DEL 29 OTT 2013

R.g.m. 4008/06  
erou. 21982



**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del popolo Italiano**

**IL TRIBUNALE DI LATINA**

nella persona del Giudice del Lavoro, dr.ssa Corinna Papetti, all'udienza del  
23.10.2013 ha pronunciato, dandone lettura, la seguente:

**SENTENZA**

nella causa iscritta al N. R.G. 4008/2006, sul ricorso promosso da:

**ROSSI GABRIELLA,**

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Bellomo e Monica Persico, giusta  
procura in atti;

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**COMPASS GROUP ITALIA S.P.A., già ONAMA S.P.A., in persona del legale  
rappresentante p.t.,**

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Accapezzato e Massimo Goffredo,  
giusta procura in atti;

**RESISTENTE**

**E NEI CONFRONTI**

**C.L.T. - Cooperativa Lavoratori Turismo A.R.L., in persona del legale  
rappresentante p.t.,**

rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Petraghani Leopizzi, giusta procura in atti;

**RESISTENTE**

*Oggetto: appalto di manodopera*

### **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

*Parte ricorrente:* accertare l'irregolare interposizione di manodopera, e conseguentemente dichiarare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la società ONAMA S.P.A. dal 13.05.2003; dichiarare la nullità e/o inefficacia del licenziamento e per l'effetto ordinare alla ONAMA S.P.A. la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro ovvero la ricostituzione *ex tunc* del rapporto di lavoro, con condanna alla corresponsione delle retribuzioni dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettivo ripristino del rapporto di lavoro; condannare in ogni caso la ONAMA al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 9.298,90 per differenze retributive conseguenti all'applicazione del CCNL per i dipendenti dei pubblici esercizi, con inquadramento nel livello VI S; con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio la COMPASS GROUP ITALIA S.P.A., già ONAMA S.P.A., chiedendo la chiamata in manleva della C.L.T. A.R.L. e concludendo per il rigetto del ricorso.

Si costituiva in giudizio la C.L.T. A.R.L. concludendo per il rigetto del ricorso.

All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con la presente contestuale sentenza.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla luce dei documenti in atti e dell'istruttoria testimoniale espletata, deve ritenersi posta in essere un'interposizione di manodopera vietata dalla legge.

Sulla scorta delle deduzioni delle società convenute, nonché alla stregua di quanto risultante dai contratti d'appalto prodotti e dalle dichiarazioni testimoniali assunte, il servizio sub-appaltato da parte della ONAMA nei confronti della cooperativa C.L.T. s'inseriva nell'ambito di quello di mensa espletato da parte della prima – a propria volta su appalto – presso la Janssen Cilag e, successivamente, presso la Caserma Casaca di Sabaudia e consisteva nella «*servizio di pulizia e sanificazione relativo ad attrezzature produttive, impianti, arredi e locali, presso la mensa aziendale...*».

 La questione oggetto della controversia investe la natura legittima o meno dell'appalto intercorso, domandando la ricorrente il riconoscimento della costituzione del rapporto alle dipendenze della COMPASS appaltante, in ragione della dedotta irregolarità del interposizione di manodopera.

Deve in primo luogo osservarsi che alla fattispecie in esame è applicabile, *ratione temporis*, la disciplina di cui alla legge n. 1369/1960, per la prima *tranche* afferente alla prestazione eseguita presso la mensa di Janssen-Cilag (dal 13.05.2003) e la regolamentazione di cui al d.lg. 276/2003 per quanto riguarda la prestazione svolta nell'appalto presso la mensa posta nella Caserma Casaca (a partire dal febbraio 2004).

A tale proposito l'articolo 1 della legge n. 1369/1960 stabiliva che *“E' vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a*

*società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono".*

Dall'intermediazione vietata di manodopera si distingueva l'ipotesi dell'appalto lecito, caratterizzato dalla fornitura, nei confronti del committente, di un servizio ulteriore rispetto alla mera energia lavorativa del prestatore, nonché dalla sussistenza di un'organizzazione imprenditoriale autonoma e dall'assunzione del rischio d'impresa.

Nel quadro normativo di cui al d.lg. 276/2003 – che ha abrogato la legge n. 1369/1960 – l'art. 29, con spirito analogo, stabilisce che *"Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa".*

Si osserva che nella fattispecie in esame la cooperativa C.L.T. non risulta avere fornito nulla di più rispetto a mere prestazioni lavorative, rilevata, *in primis*, la semplicità ed il carattere routinario delle mansioni disimpegnate, indi, l'assenza di alcun valore aggiunto rispetto a queste ultime configurante l'apporto dell'impresa appaltatrice.

Non è emerso, in proposito, l'impiego da parte della sub-appaltatrice CLT di alcun particolare "know-how"(Cfr. Cass. 6726/2010) o la posizione in essere di un'attività gestionale autonoma da parte della stessa.

Non consta, in particolare, una reale organizzazione della prestazione lavorativa, finalizzata alla fornitura di un risultato produttivo autonomo, elemento considerato indispensabile alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione al fine di ritenere la sussistenza di un appalto lecito (cfr. *ex multis* Cass. n. 11720/2009, Cass. 17444/2009, 19920/2011). Giova evidenziare che la mera gestione amministrativa del rapporto - alla luce della consolidata giurisprudenza appena citata - non assume rilievo.

Analogamente deve ritenersi per la semplice predisposizione di turni (peraltro nell'ambito di un gruppo fisso di lavoratrici destinato alla medesima mensa, come riferito dalla teste PONZANI), ossia l'incasellamento del personale in determinati orari di mensa a disposizione delle proprie energie lavorative.

Si sottolinea peraltro che alla luce dell'istruttoria testimoniale espletata (cfr. dichiarazioni della teste DE LUCIA) è emerso lo svolgimento, da parte della ricorrente, di attività ulteriori rispetto a quelle oggetto dell'appalto - ossia pulizia e sanificazione dei locali, dei tavoli, ecc. -, consistenti nell'espletamento, altresì, di mansioni svolte nella cucina (quali la preparazione di verdure per la cottura) e nella sostituzione di personale ONAMA nelle attività di servizio dei pasti.

E'emerso inoltre che la ricorrente prendeva direttive oltre che dalla propria "capogruppo" dipendente della cooperativa CLT, altresì da cuochi e personale ONAMA; deve sul punto osservarsi che è risultato dall'istruttoria che la presenza di una responsabile della cooperativa sul posto di lavoro non fosse costante e che talune responsabili (cfr. testimonianza della teste UCCELLANI) svolgessero funzioni direttive dal proprio ufficio, recandosi presso la mensa saltuariamente.

E'peraltro verosimile che le attività di pulizia delle sale, di lavaggio delle stoviglie, pentole e attrezzature, nonché di sgombero dei tavoli, venissero svolte con il coordinamento del personale incaricato del servizio mensa (dipendente ONAMA), piuttosto che dirette da personale C.L.T. dal proprio ufficio o da una socia lavoratrice C.L.T., capogruppo, tuttavia assente durante lo svolgimento della prestazione lavorativa: la teste PONZANI, capogruppo C.L.T., ha infatti riferito di non essere normalmente presente durante l'espletamento del turno - serale - da parte della ricorrente ROSSI e non consta la presenza fissa di altra responsabile della cooperativa; la circostanza che la ricorrente seguisse le direttive lasciate la mattina da parte della PONZANI non è significativa ai fini che ci occupano, vista la natura estremamente semplice e routinaria delle attività da svolgersi ed il carattere conseguentemente generico delle direttive, trattandosi di mansioni necessariamente inserite nel divenire dell'attività di servizio mensa svolta dalla ONAMA.

Alla luce di quanto esposto non constano elementi che inficino l'attendibilità delle dichiarazioni della teste DE LUCIA, che si palesano coerenti e non contraddittorie.

Deve poi osservarsi come non consti l'assunzione di un effettivo rischio imprenditoriale da parte della cooperativa, essendo quest'ultima retribuita semplicemente per l'inserimento di determinati lavoratori nell'ambito dell'attività imprenditoriale della COMPASS (già ONAMA); in particolare non è emersa l'assunzione dell'alea di non coprire i costi complessivamente sostenuti con il ricavo consistente nell'corrispettivo dell'appalto.

Pertanto, deve ritenersi la sussistenza tra la parte ricorrente e la COMPASS (già ONAMA) di un rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dall'inizio della prestazione dell'attività lavorativa, il 13.05.2003, ai sensi del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1 L.

1369/1960, secondo cui: *"I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni"*, nonché ai sensi del comma 3-bis dell'art. 29 del d.lg. 276/2003 che dispone: *"Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo"*.

La risoluzione del rapporto di lavoro tra la parte ricorrente e la cooperativa C.L.T. è circostanza che attiene al datore di lavoro interposto e non a quello effettivo, sicché nella fattispecie in esame - così come giuridicamente qualificata - essa non viene in considerazione; il rapporto di lavoro tra la ROSSI e la ONAMA deve conseguentemente ritenersi semplicemente sospeso sino alla data della messa in mora, che risulta intervenuta con la notifica del ricorso introduttivo, il 18.12.2006.

Viene ordinata alla COMPASS la riammissione della ricorrente sul posto di lavoro, con obbligo di risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate dalla data della messa in mora fino alla riammissione effettiva.

La società è altresì obbligata alla corresponsione delle differenze retributive spettanti alla ricorrente ex art. 36 Cost. e 2099 c.c., alla luce delle previsioni del CCNL di categoria in atti; deve ritenersi applicabile l'inquadramento nel livello VI, *"lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali"*, alla luce delle mansioni sopra indicate, comprensive delle attività di cucina,

quale preparazione dei cibi per la cottura e servizio pasti in caso di assenza del personale ONAMA. Alla luce dei conteggi di parte ricorrente, non specificamente contestati da parte convenuta - rettificati in ragione del livello - la COMPASS deve essere condannata alla corresponsione nei confronti della ricorrente della somma di € 7.505,00.

Nulla spetta a titolo di T.F.R. non essendovi interruzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del datore di lavoro effettivo, come sopra esposto.

Deve essere respinta la domanda avanzata dalla COMPASS nei confronti della cooperativa, non sussistendo alcun rapporto di garanzia tra le società sulla base del quale individuare la responsabilità delle società sub-appaltatrici.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

  
P.Q.M.

- accerta e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la COMPASS GROUP ITALIA S.P.A., già ONAMA S.P.A., a far data dal 13.05.2003;
- accerta e dichiara l'inquadramento della ricorrente nel VI livello retributivo del CCNL per i dipendenti dei pubblici esercizi e della ristorazione collettiva;
- ordina alla COMPASS GROUP ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., la riammissione della ricorrente sul posto di lavoro e condanna la COMPASS GROUP ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., a risarcirle il danno in misura pari alle retribuzioni maturate dal 18.12.2006 fino alla riammissione effettiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;

- condanna la COMPASS GROUP ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.l., alla corresponsione della somma di € 7.505,00 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, nei confronti della ricorrente;
- rigetta la domanda proposta da COMPASS GROUP S.P.A. nei confronti di C.L.T.;
- condanna le parti resistenti in solido alla refusione delle spese di lite nei confronti della ricorrente, liquidate per l'intero in € 3.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.

Latina, 25.10.2013

Il Giudice

Dot.ssa Corinna Papetti  
*Corinna Papetti*

Il Cancelliere B3  
Eliana Candido

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Il Cancelliere  
29 OTT 2013

Il Cancelliere B3  
Eliana Candido